

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Hippogroup Torinese S.p.A. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in Comune di Vinovo ad uso Produzione di Beni e Servizi, Zootecnico e Civile. (Pratica n. 012178 - codice utenza TO13262) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 694-12294 del 12.11.2019;

Codici Univoci opere di presa: TO-P-04933 e TO-P-04934.

"Il Dirigente (... omissis ...)";

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società Hippogroup Torinese S.p.A., con sede legale in Vinovo – via Stupinigi n. 167, C.F. e P.Iva 00472040013, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, assentita originariamente con la D.D. n. 926-60196 del 27.11.2008, integrata dalle D.D. n. 638-40351 del 4.11.2010 e D.D. n. 572-36507 del 19.9.2013, per uso irrigazione attrezzature sportive, abbeveraggio bestiame, igienico sanitario ed antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi, Zootecnico e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 37,00 e medi 7,30 derivati da n. 2 pozzi in Comune di Vinovo, descritti in premessa (nr. pr. **012178**- codice utenza **TO13262**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.
(...omissis)